



TRIBUNALE DI PAVIA
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE, in funzione di Giudice del Lavoro
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,
nella causa n. 428/2014 RG

promossa da

e
elettivamente domiciliati in Milano, Viale
Regina Margherita n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Guariso
e Livio Neri, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio,
giusta procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrenti

contro
COMUNE DI VIGEVANO (c.f.: 85001870188, P.IVA: 00437580186),
in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Civica del Comune di Vigevano, rappresentato dagli
Avv.ti Maurizio Parlato e Francesca Bocca, giusta delibera della
Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2014 e delega in calce alla memoria
costitutiva

resistente

e contro
INPS (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, elettivamente domiciliato in Pavia, Viale Cesare Battisti n.
23/25, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e
difeso dall'Avv. Maria Grazia Demaestri, per procura generale alle liti
del 23.12.2012

resistente

visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I ricorrenti, entrambi cittadini marocchini, facevano ingresso in Italia
con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e sono titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (doc. 1
fascicolo ricorrenti) ed hanno, rispettivamente, 3 e 4 figli minori (doc.
2 fascicolo ricorrenti). Gli stessi, inoltre, sono sempre stati titolari di
un reddito inferiore ai limiti di legge.
Deducono i ricorrenti di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge
per poter usufruire dell'assegno per le famiglie numerose, previsto
dall'art. 65, Legge 448/1998.

Nonostante i ricorrenti abbiano richiesto al Comune di Vigevano l'erogazione della predetta prestazione (rispettivamente, in data 12.11.2013; sub. doc. 5a - fascicolo ricorrenti; ed in data 13.11.2013, sub. doc. 5b - fascicolo ricorrenti), sostengono i ricorrenti medesimi che il Comune non abbia mai dato risposta, non provvedendo alla erogazione del relativo assegno, costituendo tale circostanza una discriminazione nei propri confronti.

I ricorrenti chiedono, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"previa eventuale disapplicazione dell'art. 65 L. 448/1968 (nel testo antecedente la modifica di cui alla L. 97/2013) nella parte in cui, sottoponendo la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli" al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, nega detto assegno anche ai titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e agli stranieri di nazionalità marocchina; a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS e dal Comune di Vigevano, nelle rispettive competenze (e salva la precisazione di cui in ricorso al par. 7), consistente nell'aver negato ai ricorrenti l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/98; b) ordinare all'INPS e al Comune di Vigevano, nelle rispettive qualità e competenze, di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente; c) ordinare al Comune di Vigevano di trasmettere all'INPS, ai sensi del DM 452/00, il nominativo dei ricorrenti come aventi diritto all'assegno mensile di cui sopra per il 2013; d) condannare l'INPS a pagare a ciascuno dei ricorrenti, l'assegno mensile di cui sopra nella misura di € 1.813,37 (€ 139,49 x 13 mensilità) per l'anno 2013".*

Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Vigevano, deducendo di aver autorizzato la concessione dell'assegno per il nucleo familiare in favore di entrambi i ricorrenti, chiedendo, pertanto, in via preliminare, cessata la materia del contendere e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Si costituiva, altresì, in giudizio l'INPS, chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso, nonché la declaratoria della carenza di legittimazione passiva; nel merito, il rigetto del ricorso.

Occorre, preliminarmente, riepilogare il quadro normativo di riferimento che disciplina l'istituto normativo oggetto della presente causa.

L'art. 65 della Legge 448/1998, nella sua attuale formulazione, rubricato "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori", prevede: *"1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari*

con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo le modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con congruaggio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione ...".

Per inciso, l'art. 80, comma 5, della Legge 388/2000 ha esteso il diritto di beneficiare dell'assegno oggetto di causa anche nei confronti dei nuclei familiari composti da cittadini comunitari.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.M. 452/2000, "il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato ...".

Ai sensi del successivo art. 16, comma 1, "la domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio".

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative in esame, l'assegno relativo è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni e viene corrisposto per 13 mensilità. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. L'INPS provvede, quindi, al pagamento in unica soluzione dell'assegno, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

Con circolare n. 9 del 22.01.2010 (doc. 7 fascicolo ricorrenti), l'INPS ha riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria, il diritto di accedere alla prestazione oggetto di causa, ai sensi dell'art. 27, D. Lgs. 251/2007, normativa che, recependo la direttiva CE 2004/83, ha previsto il diritto di tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

L'art. 13, comma 1, della Legge Europea 2013 (Legge 97/2013, entrata in vigore in data 04.09.2013), alle parole "cittadini italiani

residenti", contenute all'art. 65, comma 1, della Legge 448/1998, ha sostituito le seguenti parole *"cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente"*.

Con tale disposizione normativa, dunque, il diritto all'assegno per le famiglie numerose è stato previsto anche per i cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo.

Il comma 2 del medesimo art. 13 della disposizione normativa in esame ha, inoltre, previsto una copertura finanziaria unicamente per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013.

Con circolare n. 5215 del 07.11.2013 indirizzata all'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto che la disposizione normativa di cui all'art. 13, Legge 97/2013, costituisce mera trasposizione di una disposizione comunitaria già efficace; del resto, la circolare ha affermato che la "retroattività" della norma deve tenere conto del comma 2 dell'art. 13, che prevede la copertura finanziaria solo per il secondo semestre del 2013 (doc. 12 fascicolo ricorrenti).

In effetti, deve essere riconosciuto che, con determinazione dirigenziale del Registro Generale n. 308 del 21.03.2014, il Comune di Vigevano ha autorizzato la concessione dell'assegno per il nucleo familiare nei confronti del ricorrente _____, con esclusivo riferimento al secondo semestre dell'anno 2013 (docc. 4 e 5 fascicolo Comune).

Nello stesso modo, con determinazione dirigenziale del Registro Generale n. 308 del 21.03.2014, il Comune di Vigevano ha autorizzato la concessione dell'assegno per il nucleo familiare nei confronti del ricorrente _____ con esclusivo riferimento al secondo semestre dell'anno 2013 (docc. 7 e 8 fascicolo Comune).

Con specifico riferimento a tale periodo, ovvero per il secondo semestre dell'anno 2013, deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Secondo quanto espressamente indicato nelle determinazioni dirigenziali sopra citate, tuttavia, *"gli assegni per il nucleo familiare da riconoscere ai cittadini non comunitari, soggiornanti di lungo periodo, vengono calcolati, per l'anno 2013, solo per il secondo semestre, come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2013"* (cfr. pag. 1 determina dirigenziale Comune di Vigevano, sub docc. 5 e 8 fascicolo Comune).

Oggetto del contendere, dunque, risultava la mancata erogazione dell'assegno per famiglie numerose in favore dei ricorrenti, unicamente per il primo semestre dell'anno 2013, avendo gli stessi presentato la relativa domanda entro il 31.01.2014, così come previsto dalle disposizioni normative sopra riportate.

All'udienza del 27.05.2014, i procuratori della convenuta Amministrazione comunale producevano copia del provvedimento dirigenziale del 12.05.2014 di riconoscimento dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, in favore di entrambi i ricorrenti, con riferimento al primo semestre 2013.

Il procuratore dell'INPS depositava copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, in data 15.05.2014, dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, in favore di entrambi i ricorrenti, con riferimento al primo semestre 2013.

Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche con riferimento alla domanda dei ricorrenti volta ad ottenere il pagamento dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, con riferimento al primo semestre dell'anno 2013.

Alla medesima udienza del 27.05.2014, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della residua domanda di condanna delle parti convenute al pagamento degli interessi.

Occorre, a questo punto, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda tesa ad ottenere il pagamento dell'assegno per i nuclei familiari numerosi per tutto l'anno 2013, ripercorrere gli esiti normativi e giurisprudenziali sviluppatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 97/2013 (settembre 2013), al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea.

Orbene, l'art. 11, comma 1, della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo, prevede che: *"il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda ... d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale"*. Il successivo comma 4 prevede, invece, che: *"gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali"*.

Il tredicesimo considerando della direttiva precisa, poi, che: *"con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine"*.

Il legislatore italiano non ha introdotto le limitazioni che l'art. 11, comma 4, della Direttiva, consentiva.

La direttiva in parola è stata, infatti, trasposta nell'ordinamento interno con il D. Lgs. 3/2007, che ha introdotto delle modificazioni nel D. Lgs. 286/1998.

Con l'art. 9, comma 12, lett. c), il D. Lgs. 286/1998, nella sua nuova formulazione, è stato, quindi, previsto che: *"oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"*

può: ... c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale ...”.

Per inciso, nessun dubbio può sorgere sulla qualificazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi come prestazione essenziale.

La Legge quadro 328/2000, infatti, all'art. 22, individua tra le aree degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi: le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito (art. 22, lett. a)); nonché le misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16, della stessa Legge quadro (art. 22, lett. d)).

L'art. 16, citato, della Legge quadro, al comma 3, prevede che: *“nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità: a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli artt. 65 e 66 L. 23.12.1998, n. 448”*. Pertanto, anche l'assegno ex art. 65, oggetto di causa, costituisce una prestazione essenziale, secondo la lettera della legge.

Del resto, la Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione, 24.04.2012, causa C-571/10, Kamberaj), ha affermato che: *“dal momento che l'integrazione di cittadini dei paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (punto 86)”*; tale deroga, inoltre, può essere invocata: *“unicamente qualora gli organi competenti dello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi della deroga suddetta”*.

Ancora, l'art. 8 del Trattato UE riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali adottata il 12.12.2007. Al suo art. 34 è riconosciuto, in conformità al diritto dell'Unione, il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali a chiunque risieda o si sposti all'interno dei suoi Stati membri, nonché il diritto all'assistenza volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

L'assegno per le famiglie numerose persegue, quindi, le finalità enunciate nell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Inoltre, l'art. 65 dell'Accordo Euromediterraneo con il Marocco (rilevato che entrambi i ricorrenti sono cittadini marocchini) firmato a

Bruxelles in data 26.02.1996 prevede che "i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati". Il secondo comma precisa che la locuzione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale che concernono "le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari". Come sostenuto dalla Corte di Giustizia, 02.03.1999, causa C-146/96, "le norme dell'Accordo Euromediterraneo tra l'Unione Europea ed il Marocco fondano posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale".

Peraltro, il noto principio dell'interpretazione conforme esprime l'obbligo per il giudice nazionale di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno ed utilizzare tutti i metodi di interpretazione possibili, al fine di addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall'ordinamento comunitario: tale principio discende dal principio di leale collaborazione tra gli organi e gli Stati dell'Unione europea.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, consegue che una interpretazione del combinato disposto degli artt. 65 Legge 448/1998 ed 80, comma 5, Legge 388/2000, che escluda dal beneficio della concessione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi i cittadini non comunitari lungo soggiornanti nel territorio dello Stato, si porrebbe in contrasto non solo con le norme comunitarie (art. 11 della Direttiva 2003/109/CE), ma anche con la disciplina interna che le ha trasposte (art. 9, comma 12, lett. c), del D. Lgs. 286/1998, così come modificato dal D. Lgs. 3/2007).

La mancata concessione dell'assegno costituisce, dunque, violazione anche dell'art. 43, D. Lgs. 286/1998, commi 1 2 lett. c); nonché dell'art. 2, D. Lgs. 215/2003, di applicazione della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

La mancata concessione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi in favore dei soggiornanti di lungo periodo costituisce, dunque, discriminazione, nell'accezione comunemente recepita dall'ordinamento italiano e comunitario, trattandosi di una condizione di svantaggio (mancata concessione dell'assegno), connessa ad uno dei fattori vietati (la cittadinanza), che si verifica in uno dei campi nei quali il principio di parità di trattamento è operante (il campo delle prestazioni assistenziali).

Infatti, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, D. Lgs. 286/1998, "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o

indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizione di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

Deve essere osservato che tale norma riprende la nozione di derivazione comunitaria che censura una disposizione, un criterio o una prassi che, apparentemente neutri, determinino di fatto nelle persone cui sia riferibile uno dei motivi tipizzati, cioè una posizione di particolare svantaggio.

Pertanto, secondo la interpretazione offerta anche dalla giurisprudenza comunitaria, a rilevare è unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti, a prescindere dalla motivazione e dalla intenzione. Ci si riferisce, dunque, ad una nozione meramente oggettiva della discriminazione, che attribuisce rilevanza decisiva al risultato delle azioni, e non considera né la motivazione, né le intenzioni di chi adottò le predette azioni.

La rimozione della predetta discriminazione non può che comportare alla attribuzione, in favore degli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, dell'assegno per i nuclei familiari numerosi non erogato anche per il primo semestre dell'anno 2013, nella misura prevista *ex lege*.

Giova precisare che in questo senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, ordinanza del 20.02.2014, Tribunale Alessandria nella causa RG 100/2013; nonché ordinanza n. 46/2014 del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, che hanno accertato il carattere discriminatorio nella mancata erogazione ai ricorrenti, da parte dei convenuti Comune e INPS, dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, con specifico riferimento al primo semestre 2013; cfr., altresì, tra le altre, ordinanze del 23.02.2013 emessa dal Tribunale di Tortona; del 24.01.2013 emessa dal Tribunale di Venezia; sentenza n. 564/2012 emessa in data 17.10.2012, dal Tribunale di Verona, in relazione a semestri precedenti).

Quanto alla legittimazione passiva, si rileva che l'art. 14, D.M. 452/2000 e l'art. 65 Legge 448/1998, come più sopra anticipato, prevedono che l'assegno per i nuclei familiari numerosi sia concesso dall'Amministrazione comunale e che il pagamento dell'assegno venga effettuato dall'INPS.

Ai sensi dell'art. 19, D.M. 452/2000, "1. Gli assegno di cui agli articoli 65 e 66 della Legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali o dall'INPS ... 2. L'assegno di cui

all'art. 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se è stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'art. 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca".

Ne consegue, pertanto, che l'INPS non è solo l'Ente che si occupa materialmente del pagamento dell'assegno, ma risulta anche il soggetto cui è demandato l'accertamento di un eventuale cumulo con altri benefici, previa segnalazione al Comune dell'eventuale incompatibilità verificatasi, affinché il Comune provveda alla sua revoca.

Per inciso, in questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito (con le ordinanze sopra elencate, oltre altre), ed in particolare la Corte di Appello di Torino - Sezione Lavoro, con la sentenza del 22.01.2014, nella causa R.G. 635/2013.

Per questi motivi, deve essere dichiarata la legittimazione passiva anche dell'INPS, per quanto di rispettiva competenza.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, la (residua) domanda di parte ricorrente, di condanna delle convenute al pagamento degli interessi, è fondata e merita accoglimento, in quanto fondata e meritevole di accoglimento risultava anche la domanda principale volta ad ottenere il pagamento dell'importo previsto *ex lege* a titolo di assegno per i nuclei familiari numerosi (importo capitale corrisposto in corso di causa).

Le parti convenute dovranno, pertanto, per quanto di rispettiva competenza, corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali dalla data di maturazione (15.01.2014, ai sensi del D.M. 452/2000) sino al saldo.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito, con numerose ordinanze, tra le quali, oltre a quelle sopra elencate, ordinanza del 02.09.2013, emessa dal Tribunale di Milano, nella causa R.G. 10324/2013; ordinanza del 23.02.2013, emessa dal Tribunale di Tortona; ordinanza del 02.05.2013, emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento R.G. 631/2012.

Spese compensate, in ragione della parziale soccombenza reciproca, con riferimento al riconoscimento, in favore dei ricorrenti, dell'assegno per i nuclei familiari numerosi per il secondo semestre 2013; nonché in considerazione della natura della causa e dell'attività processuale complessivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla erogazione, in favore dei ricorrenti, dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli per il primo ed secondo semestre dell'anno 2013;

accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, _____, a percepire gli interessi maturati sull'importo erogato a titolo di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, dal dovuto al saldo;

per l'effetto, condanna il Comune di Vigevano, in persona del Sindaco *pro tempore*, e l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ciascuno per quanto di propria competenza, a corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali maturati sull'importo erogato a titolo di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, dal dovuto al saldo; spese compensate.

Così deciso in Pavia, il 27 maggio 2014.

Il Giudice
dott.ssa Paola Filippini
Paola Filippini

Il Procuratore Generale
Paola
Maria Grazia [illegibile]



Copia conforme all'originale
Pavia, il 8 LUG 2014
R. CANCELLIERE
Mario Grazia [illegibile]